

**Unione Comuni Modenesi Area Nord**

(Provincia di Modena)



**Oggetto CONVENZIONE :**

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO  
ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD  
DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO**

<b>Data Stipula</b>	05/11/2004
---------------------	------------

<b>Repertorio n.</b>	37
----------------------	----

**Contraenti :**

COMUNE DI CAVEZZO - COMUNE DI CAMPOSANTO - - COMUNE DI CONCORDIA  
SULLA SECCHIA - - COMUNE DI MEDOLLA - - COMUNE DI MIRANDOLA - -  
COMUNE DI SAN PROSPERO -

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep.n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI  
AREA NORD DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO.

\*\*\*\*\*

Il giorno                      duemilaquattro

( / /2004), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente  
convenzione, tra i signori:

- NERI Mila, nata a Camposanto (MO) il 30 luglio 1962, la quale dichiara di intervenire nel  
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAMPOSANTO  
(codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), via Baracca n.11, in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25.3.2004, esecutiva;

- DRAGHETTI Stefano, nato a Modena (MO) il 17 maggio 1969 quale dichiara di  
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI  
CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25.3.2004, esecutiva;

- MARCHINI Carlo, nato a Concordia (MO) l'1 gennaio 1956, il quale dichiara di  
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di  
CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla  
Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio  
comunale n. 24 del 25.3.2004, esecutiva;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire  
nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA

(codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26.3.2004, esecutiva;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 25.3.2004, esecutiva;

- LUGLI Tanja, nata a Mirandola (MO) il 28 febbraio 1975, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 24.3.2004, esecutiva;

- FERRARI Mario, nato a San Prospero (MO) il 16 maggio 1950 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 25.3.2004, esecutiva;

- MESCHIERI Mario, nato a Cavezzo il 14 aprile 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 45 del 24.9.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE**

\* con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni

Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

\* con apposite deliberazioni del Consiglio dell'Unione e dei consigli comunali dei comuni sopra citati, sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Unione atte a consentire il trasferimento all'Unione stessa della funzione di Difensore Civico;

\* i sopra costituiti Comuni, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione della funzione relativa al Difensore Civico, approvando nel contempo lo schema di convenzione;

\* la stessa Unione, con la precitata deliberazione consiliare, ha accettato il trasferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

\* in tutti gli Statuti dei succitati Comuni è prevista l'istituzione di tale figura ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n. 267/00 (T.U. Enti Locali) ed è stata aggiunta un'apposita norma statutaria che consente il trasferimento della funzione in parola all'Unione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 - OGGETTO -

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord della funzione di Difensore Civico, al fine di garantire l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito dell'Unione e dei Comuni aderenti.

2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio dell'Unione, con la durata, le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.31-bis dello Statuto dell'Unione e sue modifiche ed integrazioni. Qualora, al momento della stipula della presente convenzione, il Consiglio dell'Unione abbia già provveduto ad eleggere il Difensore Civico, questi rimane confermato sino alla sua

naturale scadenza. Ogni Ente convenzionato ha il diritto di segnalare al Consiglio dell'Unione fatti e circostanze che possano portare alla revoca del Difensore Civico. La revoca, a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per sopravvenuta incompatibilità, è disposta dal Consiglio dell'Unione, sentiti gli eventuali Comuni interessati, in base alla procedura prevista dall'art.31-bis, comma 5, e 31-secties, comma 3, dello Statuto dell'Unione, e loro modifiche ed integrazioni, ed è comunicata agli Enti aderenti entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.

3. Ai fini dell'elezione del Difensore Civico ed in relazione al limite di mandati stabilito dall'art.31-bis, comma 5, dello Statuto dell'Unione, anche per i Comuni già dotati di Difensore Civico lo stesso si intende eletto per la prima volta.

4. Le disposizioni contenute nella presente convenzione sostituiscono, ove incompatibili, ed integrano le norme degli Statuti comunali concernenti l'istituto del Difensore Civico.

## 2 - POTERI DEL DIFENSORE CIVICO E NORME PROCEDIMENTALI -

1. Le funzioni ed i poteri attribuiti al Difensore Civico e le relative norme procedurali sono stabiliti dall'art.31-ter dello Statuto dell'Unione e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il Difensore Civico, nell'espletamento delle sue funzioni, si rapporta direttamente con gli organi di governo, con il Segretario, con il Direttore Generale e con i funzionari di ogni Ente convenzionato.

3. I soggetti interessati possono presentare o inviare istanza direttamente al Difensore Civico o all'Ente cui si riferisce la segnalazione.

## 3 - RELAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA -

1. Il Difensore Civico rende nota l'attività svolta con le modalità previste nell'art.31-quater dello Statuto dell'Unione e sue modifiche ed integrazioni.

2. La relazione inerente all'attività svolta viene inviata, direttamente dal Difensore Civico, al

Sindaco ed al Presidente del Consiglio di ogni Comune convenzionato.

#### 4 - SEDE, STRUTTURE, INDENNITA' E RIPARTO DELLA SPESA -

1. Il Difensore Civico ha sede presso ciascuno degli Enti convenzionati, che provvedono, a loro cura e spese, a mettere a disposizione idonei locali ed a fornire la necessaria dotazione strumentale e di personale.

2. Il Difensore Civico assicura presso ogni Ente il ricevimento al pubblico nei giorni e negli orari concordati con l'Ente stesso, che li definisce con autonomi provvedimenti.

3. L'indennità oraria da riconoscere al Difensore Civico, eguale per tutti gli Enti convenzionati, è stabilita dal Consiglio dell'Unione nel medesimo atto con cui provvede alla sua elezione o, se già eletto al momento della stipula della presente convenzione, con separato provvedimento. Tale indennità è calcolata sulle ore di ricevimento del pubblico e comprende anche le spese per il raggiungimento delle varie sedi; viene aggiornata annualmente, a decorrere dal secondo anno, in base alle variazioni dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Al Difensore Civico spetta il trattamento di missione previsto per i consiglieri comunali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

5. L'indennità viene corrisposta dall'Unione e la relativa spesa viene ripartita tra gli Enti convenzionati in base al numero di ore di ricevimento al pubblico effettuate dal Difensore Civico presso ciascun Ente. A tal fine, ogni Comune deve comunicare alla Segreteria dell'Unione, con cadenza mensile, entro il giorno 7 del mese successivo, le ore effettuate dal Difensore Civico, così da consentire la liquidazione ed il pagamento dell'indennità spettante.

6. Nei casi di assenza od impedimento prolungati, dovuti ad eccezionali motivi riconosciuti tali dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, le funzioni di Difensore Civico possono essere attribuite dal Presidente medesimo, in via temporanea, a persona in possesso dei

requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto dell'Unione. Per tali periodi al Difensore Civico titolare non spetta alcuna indennità, mentre al supplente viene attribuita un'indennità pari a quella prevista per il titolare.

#### 5 - DURATA -

1. Il trasferimento della funzione all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

#### 6 - RECESSO, REVOCA DELLA FUNZIONE E

##### SCIoglimento dell'Unione -

1. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dall'art.7, 2° comma, dello Statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

#### 7 - CONTROVERSIE -

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

- un altro dalla Giunta dell'Unione;

- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

#### 8 - RINVIO -

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile ed alla normativa vigente.

#### 9 - REGISTRAZIONE -

Il presente atto composto da n. nove pagine scritte per intero e n. tre righe della pagina decima è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO



Dott. Alessio Primavera